

FISCO Questo modello organizzativo può risultare utile anche per gestire la manodopera

di **Luciano Mattarelli**



La Legge di Bilancio ha eliminato il divieto di cessione dei prodotti agricoli tra i partecipanti, rafforzato la funzione economica di questa forma di collaborazione e ampliato le sue potenzialità operative

L'agricoltura italiana si trova oggi ad affrontare una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da un crescente livello di complessità gestionale e normativa. Alla tradizionale incertezza legata ai cicli biologici e alle condizioni climatiche si affiancano nuove criticità: aumento dei costi di produzione, difficoltà nel reperimento della manodopera, pressione competitiva sui mercati e necessità di investimenti sempre più rilevanti in termini di innovazione e sostenibilità.

In questo scenario, l'impresa agricola, soprattutto se di dimensioni medio-piccole, rischia di trovarsi strutturalmente fragile se affronta tali sfide in modo isolato. Da qui l'esigenza di modelli organizzativi capaci di favorire l'aggregazione, la condivisione delle risorse e una gestione più efficiente dei fattori produttivi, senza rinunciare all'autonomia giuridica e imprenditoriale delle singole aziende.

Il contratto di rete in agricoltura si inserisce proprio in questa prospettiva. Non si tratta soltanto di uno strumento di collaborazione "formale", ma di un vero e proprio modello or-

ganizzativo che consente alle imprese agricole di operare in modo coordinato lungo l'intera filiera produttiva: dalla fase colturale alla gestione della manodopera, fino alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Nuove opportunità

Negli anni, tuttavia, l'applicazione concreta dell'istituto ha incontrato numerosi ostacoli, dovuti in larga parte alle interpretazioni restrittive della prassi amministrativa, che ne hanno limitato l'attrattività e la diffusione. Le recenti novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, unitamente ai chiarimenti in materia fiscale e di gestione del lavoro, offrono l'occasione per tornare a riflettere sul ruolo della rete agricola come strumento strategico di sviluppo, a condizione che venga progettata con attenzione sotto il profilo giuridico, organizzativo e fiscale.

Uno degli elementi qualificanti della rete agricola è la possibilità di svolgere l'attività agricola in forma congiunta, procedendo successivamente alla ripartizione del prodotto a titolo

originario tra i partecipanti. Tale meccanismo consente di attribuire a ciascun retista la paternità agricola del prodotto ottenuto, con effetti rilevanti sul piano fiscale e civilistico.

La qualificazione del prodotto come originario consente infatti di preservare la natura agricola dell'attività ai sensi dell'art. 2135 c.c., di continuare a determinare il reddito su base catastale e di applicare il regime speciale Iva. Inoltre, i prodotti così attribuiti concorrono alla formazione del requisito della prevalenza nelle attività connesse, ampliando i margini operativi delle imprese agricole.

Limiti posti e criticità operative

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 2017, ha subordinato il riconoscimento della ripartizione del prodotto a titolo originario al rispetto di una serie di condizioni particolarmente rigorose. In particolare, nel richiamato documento di prassi viene precisato quanto segue:

- tutti i partecipanti alla rete devono svolgere un'attività agricola principale. Eventuali attività connesse devono essere accessorie, non prevalenti e strettamente complementari alla produzione agricola principale. Ad esempio, la rete non sarà ammissibile se include produttori di uva e uno di essi si occupa esclusivamente della trasformazione;
- la messa in comune deve essere significativa e obbligatoria,
- il conseguimento dell'obiettivo comune deve avvenire attraverso contributi equivalenti in termini di produzione della stessa tipologia di prodotto. La condivisione delle risorse umane e tecniche deve essere proporzionata alla capacità produttiva del terreno messo in



comune. Inoltre, è vietata la monetizzazione delle spettanze;

- la divisione dei prodotti deve rispettare il valore del contributo di ciascun retista;

In tale quadro, un ulteriore elemento di rigidità era rappresentato dal divieto di cessione dei prodotti agricoli tra i retisti una volta avvenuta la ripartizione. Un vincolo che, nella pratica, limitava fortemente la capacità della rete di operare come soggetto economico integrato, riducendone l'efficacia soprattutto nelle fasi di commercializzazione e trasformazione.

L'intervento del legislatore

Con l'art. 1, comma 157, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore è intervenuto su uno dei nodi più critici dell'istituto, eliminando il divieto di cessione dei prodotti agricoli tra i partecipanti alla rete. La modifica consente oggi ai retisti di trasferire i prodotti ottenuti nell'ambito dell'attività comune, senza compromettere il meccanismo della ripartizione a titolo originario.

Si tratta di un intervento di grande rilievo pratico, che rafforza la funzione economica della rete agricola e ne amplia le potenzialità operative, soprattutto nei modelli di filiera corta, nelle attività di trasformazione e nella gestione coordinata della commercializzazione.

La gestione della manodopera

Accanto alla condivisione dei fattori produttivi materiali, la rete agricola rappresenta anche uno strumento particolarmente efficace per la gestione della manodopera. Il legislatore ha da tempo riconosciuto la specificità del settore, introducendo istituti come la codatorialità, formalizzata dal decreto ministeriale 27 marzo 2014, applicabile alle reti in cui almeno il 50% delle imprese aderenti sia costituito da aziende agricole.

La codatorialità consente l'instaurazione di un unico rapporto di lavoro con più datori appartenenti alla rete, permettendo al lavoratore di operare presso diverse aziende in funzione delle esigenze produttive. Questo modello favorisce una maggiore continuità occupazionale e riduce il ricorso a forme contrattuali frammentate, tipiche delle lavorazioni stagionali.

Affinché il sistema sia legittimo, è necessario che il contratto di rete disciplini puntualmente l'utilizzo della manodopera, individui un'impresa referente per gli adempimenti retributivi e previdenziali e preveda un riparto dei costi coerente con l'effettivo impiego del lavoratore.

Profili fiscali e Iva

Il tema della gestione del personale nelle reti agricole si intreccia inevitabilmente con i re-

centi sviluppi in materia di Iva. A partire dal 1° gennaio 2025, l'abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 ha reso imponibili ai fini Iva le operazioni di distacco di personale, anche quando accompagnate dal mero rimborso dei costi sostenuti.

La nuova disciplina, chiarita dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 5/E del 2025, impone alle imprese agricole e alle reti di valutare con attenzione la qualificazione dei rapporti di utilizzo della manodopera. Diversamente dal distacco, nel regime di codatorialità il riaddebito pro-quota dei costi del personale tra le imprese retiste non configura una prestazione di servizi, ma una mera movimentazione finanziaria, rimanendo così fuori campo Iva.

La corretta distinzione tra i due istituti assume dunque un ruolo centrale nella progettazione delle reti agricole, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello fiscale.

Prospettive incoraggianti

L'eliminazione del divieto di cessione dei prodotti tra i retisti rappresenta un segnale di apertura verso un utilizzo più moderno ed efficiente del contratto di rete in agricoltura. La possibilità di trasferire i prodotti all'interno della rete, anche successivamente alla ripartizione a titolo originario, consente infatti una gestione più flessibile delle fasi di trasformazione e commercializzazione, favorendo modelli organizzativi maggiormente aderenti alle dinamiche reali delle filiere agricole.

Si tratta di un intervento che rafforza la funzione economica della rete, rendendola uno strumento non solo di cooperazione produttiva, ma anche di coordinamento strategico lungo la catena del valore. Tuttavia, la portata innovativa della modifica normativa non può far dimenticare le numerose rigidità applicative che continuano a caratterizzare l'istituto. In particolare, permangono criticità legate ai criteri di proporzionalità tra i conferimenti in rete e la successiva ripartizione del prodotto, che impongono alle imprese aderenti un elevato livello di formalizzazione e di tracciabilità dei rapporti interni.

In un contesto di crescente complessità normativa e di forte pressione competitiva, la rete agricola può diventare uno strumento decisivo per rafforzare la struttura delle imprese, favorire processi di aggregazione e migliorare la gestione delle risorse produttive e umane. Ciò a condizione che l'istituto venga utilizzato non come una mera sommatoria di rapporti tra imprese, ma come un progetto imprenditoriale consapevole, costruito su basi giuridiche e fiscali solide e coerenti con le reali esigenze del settore agricolo. ■